

DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 del 6 marzo 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Misure per la gestione del demanio marittimo.**

**PREMESSO**

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che con l'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, di modifica dell'art. 105, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 112/1998, sono conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- che tra le suddette funzioni rientrano anche quelle inerenti la disciplina dell'uso delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, gli aspetti tecnico-nautici, gli aspetti della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, la vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo, la polizia marittima e portuale, la tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

**PREMESSO INOLTRE**

- che, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 5490 del 15/11/2002, recante Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica, nonché ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 466 del 19/03/2004, di approvazione dell'Atto di programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in *project financing*, come integrata dalla delibera di Giunta regionale n. 504 del 15/04/2005, la portualità turistica rappresenta per la Regione Campania un elemento strategico sotto vari aspetti, tra i quali la riqualificazione dell'ambiente fisico e della fascia costiera, la promozione dell'economia locale mediante la creazione, lo sviluppo e la rifunzionalizzazione di attività economiche e risorse umane, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

**LETTI**

- l'ordinanza n. 18/93 della Capitaneria di porto di Salerno contenente il "Regolamento per le unità ormeggiate ai pontili galleggianti installati nell'ambito del Circondario marittimo di Salerno", che individua e disciplina aspetti di carattere tecnico-nautico quali registro dell'utenza portuale, riserva dei posti alle unità in transito, tutela contro gli inquinamenti, mezzi antincendio;
- l'ordinanza n. 09/95 dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, di contenuto analogo a quello della citata ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno;
- l'Allegato 4 alla d.G.R. n. 5490/2002, in tema di requisiti tecnici e standard prestazionali dei servizi di ormeggio offerti nelle strutture portuali campane, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e pronto soccorso, della tutela contro inquinamento ed incendi, del transito;
- la circolare del Ministero dei Trasporti 5.8.1996, n. 47, ribadita con nota prot. n. M\_TRA/DINFR/7792 del 31/07/07, e l'Allegato 4 alla d.G.R. n. 5490/2002, secondo cui nelle concessioni demaniali marittime dedicate alla nautica da diporto occorre riservare alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. "Codice del consumo", e la legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, recante disposizioni in tema di "Tutela dei consumatori e degli utenti", che riconoscono e garantiscono tra i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti quelli alla tutela della salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, ad una ade-

guata informazione e ad una corretta pubblicità, alla correttezza e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

- la legge 29 settembre 1980, n. 662, di ratifica della Convenzione internazionale MARPOL 73/78, che introduce norme per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi;
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità marittima doti ogni porto di un piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, mediante impianti portuali di raccolta;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di "Attuazione della direttiva 2005/35/CeE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la delibera di Giunta regionale della Campania n. 395 del 28/03/2006, recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo";
- la nota della Capitaneria di Porto di Salerno prot. n. 03.01.16/29166 del 29/11/2007, con particolare riferimento alla parte relativa alle prescrizioni di dettaglio sulla sicurezza antincendio, concordate con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Salerno;
- gli artt. 49, 54 e 84 del Codice della Navigazione, e gli artt. 17 e 31 del suo Regolamento di attuazione i quali prevedono, a fini di legalità e salvaguardia dell'ordine pubblico, di tutela del demanio marittimo e di garanzia per l'osservanza degli obblighi discendenti dalla concessione demaniale, la prestazione di una cauzione, utilizzabile sia per il soddisfacimento di crediti della P.A. concedente, sia per il rimborso di spese da essa anticipate, sia come garanzia per l'inadempimento di detti obblighi concessori.

#### **RITENUTO**

- necessario che la Regione Campania, in attuazione delle proprie competenze amministrative, adotti un provvedimento di disciplina degli aspetti su citati, sostituendo le disposizioni contenute nelle ordinanze delle Capitanerie di Porto tuttora vigenti.

#### **ATTESO**

- che con nota prot. n. 52086 del 18/01/2008 il Settore Demanio marittimo ha interessato le Capitanerie di Porto di Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno, al fine di trasmettere proposte ed osservazioni in merito al contenuto del provvedimento regionale di disciplina delle attività espletate dai concessionari demaniali;
- che la richiesta è stata riscontrata unicamente dalla Capitaneria di Porto di Salerno, con la nota prot. n. 03.03.02/1975 del 28/01/2008;
- che solo in data 26/02/2008, con nota prot. n. 11438/DM la Direzione marittima di Napoli, ha manifestato la volontà di fornire il proprio contributo, peraltro a valle di un confronto a farsi con le singole Capitanerie di Porto dislocate sul territorio campano;
- che ad oggi la Direzione marittima di Napoli non ha fornito alcun parere;
- che appare ormai improcrastinabile provvedere all'adozione del provvedimento di disciplina, in considerazione dell'avvicinarsi della stagione estiva;
- che, ove necessario, il presente decreto potrà essere modificato allorquando verranno comunicate eventuali, ulteriori osservazioni delle Autorità marittime.

#### **VISTI**

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- la Convenzione MARPOL 73/78;
- la l. 29 settembre 1980, n. 662;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l. 16 marzo 2001, n. 88;
- la l. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la l. 5 giugno 2003, n. 131;
- il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182;
- la direttiva 2005/35/CE;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- le d.G.R. n. 5490/2002, n. 466/2004, n. 504/2005 e n. 395/2006;
- l'ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno n. 18/1993;
- l'ordinanza n. 09/95 dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli;
- la circolare del Ministero dei Trasporti n. 47/1996;
- la nota del Ministero dei Trasporti prot. n. MTRA/DINFR/7792 del 31/07/07;
- il decreto della Capitaneria di Porto di Salerno n. 102 del 27/12/2007, di approvazione "Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi ed altre sostanze nocive";
- l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno n. 135 del 28/12/2007, in tema di tutela ambientale.

## **DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

### **Art. 1**

#### **Ambito d'efficacia e soggetti destinatari**

1. Il presente decreto si applica in tutti i porti di competenza della Regione Campania.
2. Destinatari del presente decreto sono tutti i titolari di provvedimenti abilitativi all'utilizzo del demanio marittimo portuale, di qualsiasi oggetto e durata, fatte salve le specifiche distinzioni e differenziazioni contenute nei singoli articoli.
3. Il presente decreto rappresenta, inoltre, provvedimento di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative svolte dai Comuni campani sul demanio marittimo non portuale di propria competenza.

### **Art. 2**

#### **Posti di ormeggio riservati alle unità da diporto in transito**

1. I concessionari di specchi acquei, catenarie e gavitelli utilizzati per nautica da diporto con modalità imprenditoriali sono tenuti a riservare posti di ormeggio alle unità in transito in una percentuale non inferiore al 10% della capacità ricettiva.
2. Sono fatte salve eventuali altre maggiori percentuali di posti in transito specificamente indicate nei singoli provvedimenti concessori.
3. La sosta delle unità di ormeggio in transito non deve superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore, con la possibilità di prorogare ulteriormente la sosta per ulteriori 48 ore una volta accertata la disponibilità del suddetto ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.
4. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla P.A. concedente e all'Autorità marittima territorialmente competente la documentazione idonea ad individuare l'ubicazione e le dimensioni dei posti destinati al transito.

### **Art. 3**

#### **Registro delle unità ormeggiate**

1. I concessionari di cui all'art. 2 curano la tenuta di un registro, contenente gli elementi identificativi dei propri clienti, anche se in transito, quali:
  - a) nome e tipo dell'imbarcazione, ufficio di iscrizione e numero di identificazione;
  - b) numero massimo di persone trasportabili;
  - c) nome del proprietario, del comandante e del conduttore;
  - d) data e ora di arrivo e di partenza;
  - e) posto assegnato.

**Art. 4****Trasparenza e pubblicità delle informazioni e delle tariffe**

1. I concessionari devono esporre in maniera chiara e visibile all'interno dell'area demaniale in concessione un cartello indicante:
  - a) la P.A. concedente;
  - b) gli estremi della concessione;
  - c) le sue finalità;
  - d) il nome del concessionario;
  - e) il termine iniziale e finale della concessione;
  - f) le tariffe praticate all'utenza per l'ormeggio fisso e per il transito, e per ogni altro servizio fornito.
2. Se la concessione demaniale marittima ha ad oggetto specchi acquei, gavitelli o catenarie, il cartello deve essere posizionato su una delle boe che perimetrano lo specchio acqueo utilizzato.
3. Se la concessione ha ad oggetto un singolo gavitello, è sufficiente riportare sulla boa galleggianti le informazioni di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 1.

**Art. 5****Disposizioni antincendio**

1. I concessionari di cui all'art. 2, nel rispetto delle prescrizioni antincendio poste dall'Allegato 4 alla d.G.R. n. 5490/2002, devono dotarsi della seguente, minima attrezzatura antincendio:
  - a) condotta antincendio di diametro non inferiore a 2" ½" lungo i pontili con attacchi UNI 45 per manichetta ogni 40 metri lineari, in modo da poter servire qualunque punto dei pontili. La condotta deve essere in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min e una pressione di 5 bar alla lancia in posizione idraulicamente più sfavorevole. Qualora la condotta non garantisca tali prestazioni, il concessionario deve realizzare un impianto di alimentazione autonoma;
  - b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
  - c) n. 1 chiave per raccordi;
  - d) n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI 45;
  - e) n. 1 lancia schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
  - f) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
  - g) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6 Kg.
2. Nel caso di comprovate e documentate difficoltà tecniche di realizzazione del suddetto impianto, i concessionari di cui al comma 1 si dotano, in alternativa, di presidi mobili carrellati, nella misura di uno fino a duecento imbarcazioni, così composti:
  - a) n. 1 motopompa autoadescante in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min a 6 bar; n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI 45;
  - b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
  - c) n. 1 lancia a schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
  - d) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
  - e) n. 1 chiave per raccordi;
  - f) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6 Kg.
3. L'attrezzatura deve essere sempre disponibile all'uso e facilmente trasportabile anche da una sola persona, nelle ore diurne e notturne.
4. Il personale dipendente del concessionario deve essere accuratamente addestrato all'uso delle suddette attrezzature.
5. I concessionari sono tenuti ad un'accurata manutenzione. Le attrezzature antincendio devono essere tenute in efficienza e controllate periodicamente, nel rispetto della vigente normativa tecnica.
6. Tutti gli altri concessionari sono tenuti all'osservanza della normativa tecnica di settore, fissata per l'attività svolta, e alle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo delle imbarcazioni ormeggiate.

## **Art. 6**

### **Disposizioni antinquinamento**

1. È vietato gettare in acqua, sulle banchine e sui pontili rifiuti di qualsiasi genere, liquidi inquinanti nonché detersivi, detriti o altro.
2. I concessionari sono responsabili della pulizia dell'area demaniale e dello specchio acqueo utilizzati.
3. I concessionari devono adibire e mantenere appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli inquinanti e tossici, quali batterie ed olii esausti, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia e del piano di raccolta rifiuti predisposto dall'Autorità marittima.
4. I concessionari devono munirsi di panne e fogli oleoassorbenti, da usarsi in caso di sversamento di olii ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di 6 mt. di panne e 10 mq di fogli.
5. I titolari di concessione demaniale marittima ad oggetto il mantenimento e l'esercizio di impianti di erogazione carburante dono munirsi, oltre che degli strumenti di cui al comma 3, anche di barriere galleggianti idonee a circoscrivere la zona inquinata.
6. I concessionari di cui al comma 5 devono, inoltre, apporre presso gli impianti stessi idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento.

## **Art. 7**

### **Altre norme di sicurezza**

1. I concessionari di cui all'art. 2 devono collocare lungo le banchine e i pontili in concessione salvagenti anulari muniti di cima di recupero ogni 50 metri, e scalette in acciaio inox ogni 100 metri.
2. I concessionari devono dotarsi di cassette di pronto soccorso.
3. È vietato utilizzare nello specchio acqueo in concessione oggetti galleggianti non a norma, diversi dalle boe.
4. Lo specchio acqueo in concessione deve essere chiaramente delimitato mediante boe galleggianti di colore omogeneo.

## **Art. 8**

### **Cauzione**

1. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., i concessionari sono tenuti ad una cauzione, che garantisca l'osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione. La cauzione serve anche a garantire il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese anticipate o sostenute dalla P.A. concedente come disposto dal combinato degli artt. 49, 54 e 84 Cod. Nav. nonché art. 31 Reg. Cod. Nav.
2. La cauzione è versata secondo le modalità indicate dagli uffici regionali competenti, ed ha un importo pari almeno a 5 annualità del canone e, comunque, non inferiore a € 5000/00. È facoltà della P.A. concedente aumentare detto importo, tenendo conto del contenuto e dell'entità degli obblighi imposti dalla concessione, con particolare riguardo a: natura, valore, dimensioni e tipologia dei beni, delle opere e dei materiali che potrebbero essere demoliti o asportati forzatamente, nonché custoditi; superfici occupate; tipologia di attività svolta dal concessionario.

## **Art. 9**

### **Sanzioni**

1. I trasgressori al presente decreto sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. La reiterazione di comportamenti illegittimi e sanzionati ai sensi del comma 1 determina ipotesi valutabili ai fini della decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

## **Art. 10**

### **Norme finali**

1. Il presente decreto esplica i suoi effetti con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

2. I concessionari sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti entro il 1° giugno 2008.
3. Copia del presente decreto è inviata al Settore Stampa e documentazione, nonché alle Capitaneerie di Porto operanti sul territorio regionale e ai Comuni territorialmente competenti per le opportune forme di pubblicità.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Massimo Pinto*